

ALLEGATO "D" AL N.15004 DI RACC.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione sociale

1.1 - E' costituita la Società per Azioni denominata "Società delle Autostrade Serenissima S.p.A.".

Art. 2 - Sede Legale

2.1 - La Società ha la sua sede legale nel Comune di Venezia.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, uffici e rappresentanze; ha altresì la facoltà di trasferire la sede legale nel territorio regionale.

Art. 3 - Attività costituente oggetto sociale

3.1 - Costituisce oggetto principale della Società l'attività di promozione, progettazione, costruzione e/o gestione in Italia o all'estero di autostrade, di opere stradali contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità, realizzate in qualunque forma, eventualmente anche in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge, ovvero per conto e nell'interesse di soggetti terzi, pubblici o privati. Nelle predette attività deve intendersi contenuta anche quella relativa alla mera gestione di servizio pubblico autostradale e alla mera manutenzione di tratti autostradali nonché quella relativa alla promozione, progettazione, costruzione e/o gestione di infrastrutture di trasporto e logistica.

3.2 - La Società svolge altresì tutte le attività analoghe,

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 04-07-2012

strumentali e/o ausiliarie del servizio autostradale, stradale e di logistica infrastrutturale, con particolare riferimento allo sviluppo di contratti di partenariato pubblico privato e l'espletamento delle conseguenti attività e alla costituzione di società e, in particolare, di società-veicolo di progetto, di joint ventures nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'alta tecnologia.

3.3 - Rientrano altresì nelle attività costituenti l'oggetto sociale anche la realizzazione, la gestione, la valorizzazione, la compravendita e locazione di beni immobili in genere e ciò in connessione con le attività di cui agli artt. 3.1 e 3.2.

3.4 - Le attività di cui ai commi precedenti possono essere svolte anche attraverso la partecipazione in raggruppamenti, consorzi o società.

3.5 - La Società potrà comunque compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime in ogni caso con carattere strumentale ed accessorio, necessarie e utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresa la partecipazione ad investimenti aventi carattere strumentale rispetto a progetti di cooperazione industriale e commerciale. In ogni caso saranno possibili interventi congiunti con enti finanziari e non, nazionali, stranieri e sopranazionali, accedendo direttamente a finanziamenti o erogando provvidenze per conto proprio o di terzi.

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 04-07-2012

Art. 4 - Durata della Società

4.1 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) ed è suscettibile di successive proroghe.

Art. 5 - Capitale sociale e Azioni

5.1 - Il Capitale Sociale è di Euro 20.925.000,00= (venti milioni novecentoventicinquemila/00) suddiviso in numero 2.250.000 (duemilioniduecentocinquantamila) di Azioni, del valore nominale di Euro 9,30= (nove/30) ciascuna.

5.2 - Le Azioni sono indivisibili e nominative. Ogni Azione ha diritto ad un voto e conferisce al possessore uguali diritti. La Società riconosce quale proprietario solo quello risultante intestatario dal libro dei Soci. E' onere del Socio richiedere l'iscrizione nel libro Soci.

5.3 - Il trasferimento delle Azioni è soggetto al gradimento di cui all'art. 6.2 del presente Statuto, salva in ogni caso l'applicazione della clausola di cui all'art. 6.5.

5.4 - All'Assemblea dei Soci spetta la facoltà di aumentare il Capitale sociale, in una o più volte, anche mediante l'emissione di Azioni assistite da diritti diversi in conformità all'art. 2348, comma 2, c.c. e fermo restando il diritto di opzione ai Soci in proporzione al numero di Azioni possedute e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2441 c.c.

5.5 - La Società può acquistare proprie Azioni nei limiti e nelle forme previste dagli artt. 2357 e seguenti c.c. anche

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 04-07-2012

nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al successivo art. 7.1 dello Statuto.

5.6 - L'Assemblea può deliberare anche l'emissione di obbligazioni nei limiti e nelle forme di cui agli artt. 2410 c.c. e seguenti. Con riferimento alle Azioni convertibili la facoltà di emissione è riservata esclusivamente all'Assemblea.

Art. 6 - Limiti al trasferimento di Azioni

6.1 - E' considerato trasferimento qualsiasi negozio in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette Azioni o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in Società, la costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

6.2 - Le Azioni, i diritti d'opzione e i diritti di prelazione possono essere trasferiti solo subordinatamente al gradimento del Consiglio di Amministrazione, il cui eventuale diniego dovrà essere motivato in ragione di elementi oggettivi. Costituisce in ogni caso ragione obiettiva di non gradimento la carenza di interesse e di volontà, da parte del terzo acquirente, di far propri e coltivare, nel rispetto della legge, gli impegni già assunti dalla Società in relazione a progetti di finanza nei quali quest'ultima risulti impegnata. In ogni caso, qualunque trasferimento è subordinato al mancato esercizio

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 04-07-2012

del diritto di prelazione spettante ai Soci, da esercitarsi nel rigoroso rispetto di condizioni di parità e secondo le formalità in appresso indicate.

6.3 - Il Socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima comunicare, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, l'offerta al Consiglio di amministrazione, indicando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, il termine (non inferiore a giorni centoventi) e le condizioni di pagamento, nonché le generalità del terzo acquirente.

6.4 - Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio di amministrazione, che decide a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, deve comunicare, con le formalità di cui al comma precedente, al Socio il proprio gradimento al trasferimento della partecipazione. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

6.5 - In caso di gradimento negativo, gli altri Soci sono tenuti all'acquisto delle Azioni oggetto del trasferimento alle condizioni di cui all'art. 6.3 - In caso di mancato acquisto dell'intero pacchetto delle azioni oggetto del trasferimento, il socio alienante potrà cedere liberamente le proprie Azioni.

Art. 7 - Diritto di prelazione

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 04-07-2012

7.1 - In caso di trasferimento di Azioni, di diritti di opzione all'aumento del capitale o di diritti di prelazione di Azioni inoptate, spetta ai Soci il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento.

7.2 - Entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'offerta di cui all'art.

6.3 del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione deve dare notizia, nel rispetto delle medesime forme, dell'offerta stessa a tutti i Soci iscritti nel libro Soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

7.3 - Entro quest'ultimo termine, i Soci, a pena di decadenza, devono inviare, nel rispetto delle medesime formalità, comunicazione al Consiglio di amministrazione della propria volontà di esercitare la prelazione, manifestando altresì la volontà di esercitare la prelazione sui diritti eventualmente inoptati; tale comunicazione dovrà essere accompagnata con un assegno circolare non trasferibile intestato all'alienante pari al 10% (dieci per cento) del prezzo, eventualmente pro quota dovuto, rapportato a quello richiesto e con la dichiarazione che il residuo prezzo sarà versato nel termine indicato dall'alienante medesimo ai sensi dell'art. 6.3.

7.4 - In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi

esercita la prelazione per un valore proporzionale alla propria quota di capitale e acquisisce il diritto di prelazione dei diritti rimasti inoptati.

7.5 - Nel caso in cui nessuno dei Soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il Socio che intenda procedere al trasferimento deve, a pena di decadenza, stipulare l'atto con il terzo acquirente e alle condizioni di cui al precedente art. 6.3, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine concesso agli altri Soci per l'esercizio della prelazione, dandone pronta comunicazione.

7.6 - Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci.

Art. 8 - Esclusione dei limiti al trasferimento

8.1 - E' escluso il diritto di prelazione ed il gradimento previo in caso di trasferimenti tra fiduciante e fiduciario e viceversa, ove la Società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione.

8.2 - E' escluso altresì il diritto di prelazione ed il gradimento previo nei trasferimenti che avvengano a favore della Società direttamente o indirettamente controllante la Società o della Società da questa direttamente o indiretta-

mente controllata.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

9.1 - Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie ai sensi e agli effetti degli artt. 2364 e 2365 c.c. e sono convocate dal Consiglio di amministrazione ogni qual volta lo ritenga necessario od opportuno, in caso di richiesta da parte del Collegio dei Sindaci ed infine in caso di domanda da parte di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del Capitale sociale ai sensi dell'art. 2367 c.c., e sempre a condizione che siano adeguatamente precisati gli argomenti da trattare.

9.2 - Il luogo di convocazione è di regola presso la sede della Società, ma può essere convocata anche in altro luogo idoneo, purché all'interno del territorio italiano.

9.3 - L'Assemblea è convocata con avviso spedito quindici giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai Soci, agli Amministratori e ai Sindaci; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

9.4 - Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza ed un puntuale ordine del giorno. La seconda convocazione verrà fissata secondo le forme e le modalità di cui all'art. 2369 c.c.

9.5 - Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate

come sopra quando vi sia rappresentato l'intero Capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi e nessuno si opponga alla discussione ai sensi dell'art. 2366, comma 4, c.c.

9.6 - Intervengono all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto e che abbiano chiesto di essere iscritti nel libro Soci almeno tre giorni prima della Assemblea.

9.7 - Ogni Azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona anche non socio, con delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 c.c. e con l'osservanza dei limiti ivi previsti.

9.8 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano in età fra i presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio.

9.9 - Le votazioni dell'Assemblea sono espresse in forma palese.

Art. 10 Consiglio di amministrazione

10.1 - La Società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto da almeno 5 (cinque) e da non più di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea.

10.2 - L'Assemblea, prima di procedere alle nomine, determina il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.

10.3 - Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e

sono rieleggibili.

10.4 - Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente, e un Segretario che potrà essere estraneo al Consiglio.

10.5 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi i predetti, dal Consigliere più anziano di età.

10.6 - Al Presidente del Consiglio di amministrazione compete di convocare il Consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno, coordinarne i lavori, provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.

10.7 - Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso da spedirsi a ciascun membro del Consiglio e a ciascun Sindaco effettivo almeno 8 (otto) giorni prima e, in caso di particolare urgenza, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

10.8 - Il Consiglio potrà tuttavia deliberare validamente, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

10.9 - Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la par-

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 04-07-2012

tecipazione della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevarrà il voto del Presidente della seduta.

10.10 - E' possibile la partecipazione alle riunioni del Consiglio anche mediante la forma della audiovideoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento tra i vari componenti il Consiglio.

10.11 - Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10.12 - Il Consiglio d'amministrazione, che gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, esercita i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni di sorta, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse soltanto quelle che la legge o il presente Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Spetta altresì al Consiglio il compimento dei seguenti atti:

a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2503-2505-bis

c.c.;

b) la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci;

c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

d) il trasferimento della sede sociale nel territorio regionale.

10.13 - Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle espressamente riservate dalla legge (di cui all'art. 2381, comma 4 c.c.), ad un Comitato Esecutivo, composto da tre dei suoi componenti.

10.14 - Il Consiglio può altresì delegare poteri ad un Amministratore Delegato, anch'esso, al pari del Comitato Esecutivo, con gli obblighi di informativa di cui all'art. 2381, comma 5, c.c..

10.15 - In ogni caso, verranno fissati la remunerazione, il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto degli obblighi di cui al richiamato art. 2381, comma 5, c.c.. Spetta ai Consiglieri d'amministrazione, oltre alla remunerazione stabilita dall'Assemblea, anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

10.16 - Il Consiglio nomina, se del caso dei Direttori, stabilendone le deleghe. Può conferire altresì ai Direttori specifiche deleghe per il compimento di singoli atti.

Art. 11 - Firma e rappresentanza sociale

11.1 - La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi, giudizialmente e stragiudizialmente, spettano al Presidente

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 04-07-2012

del Consiglio di amministrazione e, in sua vece, al Vice Presidente, nonché all'eventuale Amministratore Delegato.

11.2 - Il Consiglio di amministrazione può attribuire la firma e la rappresentanza sociale ai Direttori, laddove nominati.

Art. 12 - Collegio sindacale

12.1 - Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, nominati in conformità al disposto di legge e due sindaci supplenti, che non si trovino in condizione di incompatibilità o decadenza. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito ai sensi di legge.

12.2 - Il compenso dei Sindaci è preventivamente determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina per la durata dell'incarico. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

12.3 - Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403, primo comma, del Codice Civile.

12.4 - E' possibile la partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale anche mediante la forma della audiovideoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento tra i vari componenti il Collegio.

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 04-07-2012

Art. 13 - Revisione legale dei conti

13.1 - La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale ovvero da una Società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia previa decisione dell'Assemblea dei Soci.

13.2 - L'eventuale incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione ai sensi del precedente comma è conferito dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata dall'Organo di controllo, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

13.3 - L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

13.4 - La società incaricata della revisione legale dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2409 bis del c.c..

Art. 14 - Bilancio e utili

14.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

14.2 - Il bilancio deve essere presentato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può tuttavia essere presentato entro 180 (centotanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ov-

vero quando lo richiedano esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

14.3 - Gli utili netti di bilancio, salvo l'obbligo di riserva

legale cui all'art. 2430 c.c., saranno destinati in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 15 - Patrimoni destinati

15.1 - Il Consiglio di amministrazione può, laddove lo si ritenga opportuno per una migliore gestione di singoli affari, prevedere la costituzione di patrimoni destinati ai sensi e agli effetti degli artt. 2447 bis e seguenti c.c..

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

16.1 - La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

16.2 - L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più Liquidatori, indicandone poteri e compenso, nonché i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione.

Art. 17 - Recesso del Socio

17.1 - Nelle ipotesi di recesso stabilite inderogabilmente dall'art. 2437 c.c., il Socio potrà recedere secondo le modalità di legge.

Art. 18 - Clausola compromissoria

18.1 - Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente i rapporti sociali, tra Soci, ovvero tra Soci e la Società, suoi Amministratori,

Liquidatori e Sindaci non riservata alla competenza inderogabile e necessaria dell'Autorità giurisdizionale, ed avente ad oggetto diritti disponibili, sarà devoluta a un Collegio arbitrale rituale.

18.2 - Il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri, uno di essi con funzioni di Presidente del Collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia. La sede del Collegio arbitrale sarà presso la sede della Società, salva diversa determinazione del Collegio medesimo.

18.3 - Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, con le formalità di procedura, entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ai sensi e agli effetti degli artt. 806 ss. c.p.c., salva l'applicazione dell'art. 820, comma 2, c.p.c..

18.4 - La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei Soci che rappresentino almeno i due terzi del Capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti potranno, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

18.5 - Per tutto quanto qui non specificamente previsto si applicano le norme di cui agli articoli 34-36, Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modifiche.

F.to Gambari Rino Mario.

F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.